



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.576/T/17.20 del 25 maggio 2017

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza dei dirigenti civili dell'amministrazione penitenziaria.
Messaggio n. 1134 del 13.03.2017 della Direzione Centrale Pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
-SOLLECITO DEFINIZIONE QUESTIONE-

Cari Colleghe e Colleghi,

faccio seguito alla precedente comunicazione **Prot. n.572/T/17.16 del 16 maggio 2017**, relativa all'oggetto, con la quale questa Segreteria Nazionale ha sollecitato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-Direzione Centrale Pensioni la definizione della delicata questione determinata dal Messaggio n. 1134 Prot. del 13 marzo 2017 con il quale il predetto Istituto ha dato la sua interpretazione in merito alla "valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza dei dirigenti civili dell'amministrazione penitenziaria", citando anche un "parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6434 del 4 Novembre 2016", interpretazione secondo la quale al personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria di cui al D.Lgs. n.63/2006 tale istituto previdenziale non competerebbe.

Con questo sollecito il Si.Di.Pe. ha portato all'attenzione dell'INPS ulteriori argomenti giuridici che confermano inequivocabilmente la equiparazione dei dirigenti penitenziari ai dirigenti della Polizia di Stato nella materia previdenziale, tra cui il vincolante ed autorevole Parere n. 4263/2003 reso dall'Adunanza della Sezione Terza del Consiglio di Stato in data 25.11.2003.

Per le articolare ragioni meglio indicate nella predetta nota il Si.Di.Pe. ha reiterato la richiesta all'I.N.P.S. di provvedere, in via di autotutela amministrativa, di ritirate il Messaggio n. 1134 Prot. del 13 marzo 2017 e dare le conseguenti disposizioni alle sedi provinciali l'immediato ritiro degli atti "di comunicazione di debito - recupero somme" indirizzati ai dirigenti penitenziari già collocati in quiescenza, ai quali è stato già liquidato il trattamento pensionistico e di fine rapporto.

La delicata questione è stata prospettata dal Si.Di.Pe. anche all'Amministrazione Penitenziaria, ed è quindi alla sua attenzione. Confidiamo, quindi, che essa interverrà autorevolmente presso l'INPS per risolvere questa speciosa ed inverosimile vicenda che vede ancora una volta ingiustamente e pesantemente penalizzati dirigenti dello Stato in prima linea nella tutela della collettività e del bene comune.

Naturalmente Vi terremo informati sugli sviluppi della questione.

Grazie per la Vostra fiducia...e se non siete ancora iscritti rompete ogni indugio e fatelo subito.

Buon lavoro.

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.575/T/17.19 del 25 maggio 2017

Pregiatissima
Dott.ssa Gabriella Di Michele,
Direttore Generale della Direzione Centrale Pensioni
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Presidente Santi Consolo
ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Presidente Gemma Tuccillo
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Dott. Pietro Buffa
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale, delle Risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità,
Dott. Vincenzo Starita
ROMA

e, per conoscenza:

Al Signor Capo di Gabinetto reggente
del Ministro della Giustizia
Presidente Elisabetta Maria Cesqui
ROMA

Oggetto: Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza dei dirigenti civili dell'amministrazione penitenziaria
Messaggio n. 1134 del 13.03.2017 della Direzione Centrale Pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

-SOLLECITO DEFINIZIONE QUESTIONE-

Si fa seguito alla nota n. 572/T/17.16 del 16/05/2017 di questa Segreteria Nazionale relativa all'oggetto per rappresentare che ad ulteriore conferma della equiparazione dei dirigenti penitenziari ai dirigenti della Polizia di Stato nella materia previdenziale, va considerato il vincolante ed autorevole Parere n. 4263/2003 reso dall'Adunanza della Sezione Terza del Consiglio di Stato in data 25.11.2003, che ad ogni buon fine si allega.



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Su espressa richiesta del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, in quella sede consultiva, il supremo organo della Giustizia Amministrativa ha confermato l'applicabilità, con decorrenza retroattiva e sin dalla data della sua entrata in vigore, dell'articolo 3 della Legge 27 Maggio 1977 n. 284, volta a disciplinare l' *"Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari"*, che aveva introdotto il beneficio ai fini pensionistici dell'aumento di un quinto del servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto e delle indennità da essa assorbite (beneficio applicabile ai sensi della normativa vigente fino ad un massimo di cinque anni).

Il Consiglio di Stato ha confermato che al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione Penitenziaria, ora confluito nella carriera dirigenziale penitenziaria ai sensi della Legge n. 154/2005, *"la legge 284 del 1977 deve essere applicata...con la stessa decorrenza prevista per il personale della Polizia di Stato"*, anche perché *"una interpretazione restrittiva non troverebbe giustificazione e creerebbe anzi una ingiustificata disparità di trattamento"*.

Appare, pertanto, incontrovertibile che l'equiparazione in narrativa risulti totale in una materia che riguarda gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro con le ovvie ricadute e che non necessita di ulteriore emanazione di norme, come sottolineato dall'Alto e autorevole Consesso.

Parimenti meritevole di menzione è la sentenza n. 327/09/C del 16/4/2009 della Corte dei Conti di Bologna, Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna, che riconosce nei confronti di un dirigente penitenziario collocato a riposo, in virtù del trattamento giuridico ed economico sancito dall'art. 40 della legge 395/90, il diritto al trattamento pensionistico privilegiato, secondo le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di Polizia dall'art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni, a prescindere dalla sussistenza del requisito della inabilità al servizio dettato per il personale civile dall'art. 64 del citato DPR 1092/73.

Analogo orientamento giurisprudenziale si rinviene nella Sentenza n. 2056/16 Reg .Prov. Coll. e n. 01037/2013 Reg. Ric. del 10/02/2016-20/04/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Quarta (Giordano contro Ministero della Giustizia), con la quale è stato confermato il diritto per i dirigenti penitenziari a vedersi riconosciuto il beneficio introdotto dall'art. 1 comma 260 della Legge 23-12-2005 n. 266 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* nella parte in cui attribuiva *"b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di*

Segreteria Nazionale



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

*dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio*¹.

Ove ciò non bastasse, dirimente sulla materia in esame è una recentissima novella legislativa varata dal Governo su delega del Parlamento.

Infatti, il Governo della Repubblica, nella seduta del 24/05/2017 del Consiglio dei Ministri, ha approvato definitivamente il Decreto Legislativo recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia*”, predisposto in virtù dell’articolo 8 della Legge 07 agosto 2015, n. 124.

L’articolo 43 del citato decreto legislativo ribadisce che i dirigenti penitenziari sono i diretti superiori - gerarchici e funzionali - del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ivi compreso quello dei ruoli direttivi e dirigenziali, come peraltro già previsto per il personale dei restanti ruoli dall’articolo 9 della Legge 15 dicembre 1990 n. 395 recante “*Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria*” e dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2003 n. 63, oltre che dalle norme del vigente Ordinamento Penitenziario approvato con la Legge 354/76 e del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 230/2000.

Ma vi è di più, all’articolo 48 del Decreto Legislativo in esame, al punto n. 2, è detto espressamente che “*Al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente*”, ribadendo per l’ennesima volta l’assoluta equiparazione, in attesa di eventuali accordi contrattuali tra il personale dirigenziale penitenziario e quello dirigenziale della Polizia di Stato.

Per tali motivi, si rinnova a codesto Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in via di autotutela amministrativa, la richiesta di provvedere a ritirare il Messaggio n. 1134 Prot. del 13/03/2017 e di dare le conseguenti disposizioni alle sedi provinciali l’immediato revoca degli atti “di comunicazione di debito – recupero somme” indirizzati ai dirigenti penitenziari già collocati in quiescenza, ai quali è stato già liquidato il trattamento pensionistico e di fine rapporto.

Si indirizza la presente anche ai Signori Capi del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, che gestiscono, ciascuno secondo la rispettiva competenza, il trattamento di previdenza, di quiescenza e di fine rapporto del personale appartenete alla carriera dirigenziale penitenziaria, perché possano opportunamente

¹ Il comma 260 della Legge 23-12-2005 n. 266 è stato poi abrogato dal comma 258 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015

Segreteria Nazionale



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

interloquire in merito a questa speciosa ed inverosimile vicenda che vede ancora una volta ingiustamente e pesantemente penalizzati dirigenti dello Stato in prima linea nella tutela della collettività e del bene comune.

Si resta in attesa di cortese riscontro, stesso mezzo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata - sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - e si ringrazia sin d'ora per l'attenzione prestata.

In caso di necessità si prega di voler far riferimento allo scrivente Segretario Nazionale ai seguenti recapiti:

- telefono cellulare n. 380.7532176,
- pec: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it
- e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segreteria Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583

b.
c.

Ministero di Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Roma, 31 MAR. 1999

Prot. 083763/5.1

*Relazione al Signor
 Ministro Guardasigilli*

Signor Ministro,

sulla applicazione dell'art.3 ultimo comma della legge 27 maggio 1977 n.284 e dell'art.40 della legge 15 Dicembre 1990 n.395.

al fine di assicurare una corretta, univoca applicazione della normativa pensionistica appare indispensabile ottenere un formale ausilio interpretativo

- a) sull'art.3 ultimo comma della legge 27 maggio 1977 n.284
- b) sull'art.40 della legge 15 Dicembre 1990 n.395

Decreto del Signor

- a) La legge 27 Maggio 1977 n.284 è espressamente volta a disciplinare "Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari"; attribuisce, tra l'altro, a tali soggetti alcuni benefici a titolo di riconoscimento di un servizio che, certamente, comporta un'attività particolarmente logorante; in considerazione di ciò nell'ultimo comma

*Vi si comunica al Consiglio
 di Stato, per suo parere
 Roma, li 12 APR. 1999*

Il Ministro

Amico

dell'articolo 3 dispone che "ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 Dicembre 1969 n.967 è computato con l'aumento di un quinto".

Per quanto concerne l'applicazione della norma, la terza Sezione del Consiglio di Stato con parere 1432/94, in occasione di analogo quesito, ebbe a rilevare che il citato disposto produce effetti sia sulla determinazione della percentuale da applicare alla base pensionistica in proiezione verso il massimo, sia sulla progressione delle classi stipendiali o degli aumenti periodici in aggiunta a quanto in godimento, nel caso in cui sia stata raggiunta la massima anzianità di servizio. Quanto alla decorrenza della attribuzione della anzianità convenzionale in questione, la stessa norma la determina correlandola alla "percezione dell'indennità per servizio di istituto, ovvero di quelle indennità da essa riassorbite"; il beneficio attribuito dalla legge 284/77, quindi, è retroattivo ed è riferibile in pratica all'intero servizio prestato dai soggetti beneficiati in quanto tutti costoro, da tempi remoti, hanno fruito di svariate indennità poi riassorbite da quella mensile per servizi di istituto, secondo quanto stabilito nel comma 3 e 4 dell'art.1 della legge 23 Dicembre 1970 n. 1054 e, precedentemente, nel comma 2 della legge 22 Dicembre 1969 n.967.

b) la legge 15 Dicembre 1990 n.395, diretta a riformare l'Amministrazione Penitenziaria, istituisce, tra l'altro, il Corpo di Polizia Penitenziaria, inquadrandolo espressamente tra le forze di polizia; per il personale dirigente e direttivo, invece, l'art.40 dispone che "al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione Penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1 Aprile 1981 n.121, ai relativi decreti legislativi, ed alle altre norme in materia. Al medesimo personale spetta, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto."

Viene operata così un'equiparazione tra i funzionari della Polizia di Stato e quelli dell'Amministrazione Penitenziaria, che attribuisce a questi ultimi lo "status" degli appartenenti alla Polizia di Stato, facendo espresso riferimento alla legge 121/81, ai decreti legislativi di attuazione ed all'intera normativa di riferimento-

Questa Amministrazione ritiene che, rispetto all'art.40 della legge 395/90, tra le "altre norme" destinate al personale della Polizia di Stato ed applicabili quindi anche ai funzionari dirigenti e direttivi dell'Amministrazione Penitenziaria, debba essere presa in considerazione, (per quanto attiene l'argomento in questione) la legge n.284/77 per intero, anche per quanto riguarda la decorrenza, laddove attribuisce il beneficio dell'aumento di 1/5 del servizio prestato a decorrere

dal tempo in cui è stata percepita "l'indennità per servizio di istituto" o altre "indennità da essa riassorbite".

L'indennità per servizio di istituto non è stata introdotta *ex novo* dalla Legge 284/77, poiché trae origine dalle "indennità speciali" concesse con legge 253/63 e si identifica pienamente con quella prevista dalla legge del 23.12.1970 n.1054 che aveva emanato "Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di Polizia ed al personale civile dell'Amministrazione Penitenziaria".

Nel titolo della predetta legge, infatti, così come testé riportato, si attribuisce un'indennità mensile per "servizi di istituto" sia alle forze di polizia che al personale civile dell'Amministrazione Penitenziaria e solo successivamente negli artt.1 e 3 si opera una distinzione tra "indennità mensile per servizio di istituto" (comma 2 dell'art.1) ed indennità di servizio penitenziario (art.3). Si ritiene che tale distinzione sia meramente nominale e necessitata, probabilmente, solo per individuare quei "servizi d'istituto" che la legge nel proprio titolo si propone indistintamente di disciplinare; in ogni caso identica è la *ratio*, ed identico è il *quantum* attribuito ai diversi gradi e livelli del personale delle forze di polizia e di quello dell'Amministrazione penitenziaria

Si può ritenere, quindi, che l'indennità di servizio di istituto più che analoga, sia identica all'indennità di servizio penitenziario, che la differenza nominale serve solo a definire il tipo di servizio che viene ricompensato con l'indennità stessa e che ambedue siano comprese in quella indennità di servizio che appare nel titolo stesso della legge n. 284/77 ed alla cui percezione è collegata la decorrenza del beneficio della anzianità convenzionale in esame.

Si deve anche prendere in considerazione che alle vigilatrici transitate nel Corpo della polizia penitenziaria, a seguito del combinato disposto dell'art. 2 della legge 395/90 e del comma 5 dell'art. 73 del Decreto Legislativo 443/92, il servizio prestato nel ruolo di operaie civili dello Stato precedentemente al 1990 è stato riconosciuto come servizio utile per stabilire la decorrenza del beneficio dell'anzianità convenzionale attribuita dalla legge n. 284/77.

Non riconoscendo ai funzionari dirigenti e direttivi lo stesso diritto, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento; non si ritiene che possa avere rilievo l'obiezione che a questi la legge non ha espressamente attribuito tale diritto poiché non vi era alcuna necessità di una specifica prescrizione normativa sull'argomento in quanto il personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria, a seguito dell'art. 40 della legge 395/90 è stato equiparato a

- quello della Polizia di Stato con espresso riferimento alla legge 121/81 ai decreti legislativi di attuazione ed alle "altre norme in materia".

Si ritiene, quindi, che la legge n. 284/77 debba essere applicata al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione Penitenziaria con le stesse modalità e la medesima decorrenza prevista per il personale della Polizia di Stato.

Potrà altresì essere considerato che il numero di funzionari dirigenti e direttivi dell'Amministrazione penitenziaria che si troverebbero a beneficiare di una maggiore anzianità convenzionale è veramente esiguo (al 31.12.90 erano in totale 454) e che a seguito del decreto legislativo 165/97 "gli aumenti del periodo di servizio di cui..... all'art. 3 quinto comma della legge 27 maggio 1977 n. 284..... computabili a fini pensionistici non possono eccedere complessivamente i cinque anni"; di questi cinque anni complessivi, due sono già stati attribuiti per il decennio di servizio successivo alla legge 395/90.

In un primo tempo nell'incertezza delle modalità con cui applicare al proprio personale la normativa della Polizia di Stato, questa Amministrazione ha concesso il beneficio di cui trattasi con decorrenza 11 gennaio 1991, facendo coincidere, cioè, la decorrenza del beneficio con la decorrenza della legge 395/90; attualmente, però, dopo aver proceduto su richiesta di numerosi funzionari ad un'analisi più rigorosa della materia, si ritiene di dover riesaminare la questione avvalendosi del formale ausilio interpretativo fornito dal Consiglio di Stato, sia per evitare un assai probabile contenzioso che per evidenti ragioni di autotutela.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Cons. Paolo Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE





Consiglio di Stato

Adunanza della Terza Sezione del 25 novembre 2003

N. prot. 4236/2003

OGGETTO: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:
QUESITO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA PENSIONISTICA AL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA.

La Sezione

VISTA la relazione prot. n. 212/03 del 13 ottobre 2003, pervenuta il successivo 20 ottobre, con cui il Ministero di grazia e giustizia ha chiesto il parere facoltativo del Consiglio di Stato in ordine al quesito in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore, cons. Maria Grazia Cappugi;

Premesso:

Il Ministero di grazia e giustizia espone che la legge 27 maggio 1977 n. 284, volta a disciplinare l'*"Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari"*, attribuisce a tali soggetti alcuni benefici tra i quali il riconoscimento a fini pensionistici dell'aumento (fino ad un massimo di cinque anni) di un quinto del servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o delle indennità da essa assorbite.

La legge 15 dicembre 1990 n. 395, diretta a riformare l'Amministrazione penitenziaria, nell'istituire il Corpo di polizia penitenziaria dispone, all'art. 40, che *"al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione Penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981 n. 121, ai relativi decreti legislativi, ed alle altre norme in materia. Al medesimo personale spetta, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto"*.

Viene operata così una piena equiparazione tra i funzionari della Polizia di Stato e quelli dell'Amministrazione penitenziaria.

L'Amministrazione riferente chiede al Consiglio di Stato di esprimersi circa la possibilità di prendere in considerazione, tra le "altre norme" (destinate al personale della Polizia di Stato ed applicabili quindi anche ai funzionari dirigenti e direttivi dell'Amministrazione penitenziaria) a cui l'art. 40 citato fa riferimento, la legge n. 284 del 1977 nella sua interezza, anche per quanto riguarda la decorrenza, laddove attribuisce il beneficio dell'aumento di un quinto del servizio prestato a decorrere dal tempo in cui è stata percepita la "indennità per servizio di istituto" o altre "indennità da essa riassorbite". L'indennità per servizio di istituto non è stata infatti introdotta *ex novo* dalla legge n. 284 del 1977 poiché trae origine dalle "indennità speciali" concesse con legge n. 253 del 1963 e si identificerebbe pienamente, secondo la stessa Amministrazione, con quella prevista dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1054, denominata, nel titolo della legge, "indennità mensile per i servizi di istituto dovuta alle forze di Polizia ed al personale civile dell'Amministrazione Penitenziaria". E' vero che nel corpo della legge, agli articoli 1 e 3, si operà una distinzione fra l'"indennità mensile per servizio di istituto" e l'"indennità di servizio penitenziario" ma tale distinzione sarebbe meramente nominale e dovuta alla necessità di individuare – separatamente per le forze di Polizia e per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria – quei "servizi d'istituto" che la legge nel proprio titolo si propone indistintamente di disciplinare.

Fa presente di aver riconosciuto il beneficio in questione ai funzionari dirigenti e direttivi dell'Amministrazione penitenziaria per il decennio successivo alla legge n. 395 del 1990 (due anni); poiché gli aumenti del periodo di servizio computabili a fini pensionistici non possono eccedere complessivamente i cinque anni, si tratterebbe di riconoscere, con effetto retroattivo, soltanto altri tre anni. Il numero di funzionari dirigenti e direttivi che si troverebbero a beneficiare di una maggiore anzianità convenzionale è peraltro veramente esiguo (al 31 dicembre 1990 erano in totale 454).

Considerato:

Ritiene la Sezione che l'interpretazione dell'art. 40 della legge n. 395 del 1990 suggerita dal Ministero della giustizia possa essere condivisa.

Va considerato, innanzi tutto, che la *ratio* della legge è quella di operare una piena equiparazione tra i funzionari della Polizia di Stato e quelli dell'Amministrazione penitenziaria. E' incontestato che a questi ultimi spetta il beneficio (introdotta dall'art. 3 della legge n. 284 del 1977) dell'aumento ai fini pensionistici di un quinto del servizio


...o, fino ad un massimo di cinque anni, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 395 del 1990; per quanto riguarda la possibilità di accordare il beneficio in questione con effetto retroattivo, per ulteriori tre anni, non sembra ostare a tale riconoscimento la circostanza che l'art. 3 citato correla il beneficio in questione al "servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto...". Anche se gli artt. 1 e 3 della legge n. 1054 del 1970 distinguono l'"indennità mensile per servizio di istituto" (dovuta alle forze di Polizia) dall'"indennità di servizio penitenziario" (dovuta al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria), è indubbio che identica è la ratio, identici sono i presupposti ed identico è il quantum; e infatti il titolo della legge accomuna le due indennità denominandole "indennità mensile per i servizi di istituto dovuta alle forze di Polizia ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria". D'altra parte, il più volte citato art. 40 della legge n. 395 del 1990 dispone che al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria "è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981 n. 121, ai relativi decreti legislativi, ed alle altre norme in materia".

Di fronte ad un rinvio di portata così vasta, una interpretazione restrittiva non troverebbe giustificazione e creerebbe anzi una ingiustificata disparità di trattamento. Non va trascurato che alle vigilatrici transitate nel Corpo della polizia penitenziaria, in virtù del combinato disposto dell'art. 2 della legge n. 395 del 1990 e del comma 5 dell'art. 73 del d.l.vo n. 443 del 1992, il servizio prestato nel ruolo delle operaie civili dello Stato precedentemente al 1990 è stato riconosciuto come servizio utile per stabilire la decorrenza del beneficio dell'anzianità convenzionale attribuita dalla legge n. 284 del 1977.

Conclusivamente, è da ritenere che la legge n. 284 del 1977 debba essere applicata al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria con le stesse modalità e con la stessa decorrenza previste per il personale della Polizia di Stato.

P.Q.M.

In tal senso è reso il parere.


Il Presidente f.f.
(Pier Maria Piacentini)

L'Estensore
(Maria Grazia Cappugi)


Il segretario
(Roberto Mustafà)
